Ai sensi del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio (provvedimento della Banca d'Italia del 19 gennaio 2015), fatto salvo quanto previsto per le "SGR sotto soglia", ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla prestazione del servizio di gestione di OICVM, la società di gestione del risparmio dispone di un:

- A: ammontare di capitale sociale minimo iniziale, interamente versato, di almeno un milione di euro
- B: capitale sociale iniziale di almeno centocinquantamila euro
- C: un ammontare di capitale sociale minimo iniziale, anche non interamente versato, di almeno trecentomila euro
- D: capitale sociale iniziale, interamente versato, di almeno centoventimila euro

Livello: 2

Sub-contenuto: Autorizzazione, albo e attività delle SGR

Pratico: NO

- Ai sensi del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio (provvedimento della Banca d'Italia del 19 gennaio 2015), con riferimento all'autorizzazione delle società di gestione del risparmio (SGR), gli esponenti aziendali di una SGR devono soddisfare requisiti di professionalità?
  - A: Sì, insieme a requisiti di onorabilità e indipendenza, tutti stabiliti dal Ministro dell'Economia e delle Finanze
  - B: No, devono rispettare solo determinati requisiti di autonomia stabiliti dalla Consob, sentita la Banca d'Italia
  - C: No, devono rispettare solo requisiti di onorabilità, accertati a seguito dell'iscrizione in un apposito albo tenuto dalla Consob
  - D: No, non sono previsti specifici requisiti per gli esponenti aziendali di una SGR

Livello: 2

Sub-contenuto: Autorizzazione, albo e attività delle SGR

Pratico: NO

3

- Secondo la disciplina vigente in materia di organizzazione e procedure degli intermediari che prestano servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio, i gestori si dotano di un'organizzazione volta ad assicurare la sana e prudente gestione nonché:
  - A: il contenimento del rischio e la stabilità patrimoniale
  - B: il contenimento del rischio, ma non necessariamente la stabilità patrimoniale
  - C: l'annullamento del rischio e la massimizzazione della redditività
  - D: la segretezza dei dati aziendali

Livello: 2

Sub-contenuto: Prestazione del servizio e commercializzazione

Pratico: NO

- Ai sensi del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio (provvedimento della Banca d'Italia del 19 gennaio 2015), una società di gestione del risparmio che abbia già avviato l'operatività può svolgere il servizio di gestione di portafogli nel caso in cui tale attività non sia stata indicata nel programma di attività inviato alla Banca d'Italia in allegato alla domanda di autorizzazione?
  - A: Sì, dandone preventiva comunicazione alla Banca d'Italia e trasmettendo un nuovo programma di attività e una nuova relazione sulla struttura organizzativa
  - B: No, la società non può in nessun caso svolgere attività diverse da quelle indicate nel programma di attività inviato all'atto della presentazione della domanda di autorizzazione
  - C: No, questa possibilità è prevista solo per il servizio di consulenza in materia di investimenti
  - D: Sì, e la Consob rende noto, entro 60 giorni dalla comunicazione della società se non esistono motivi ostativi alla prestazione del nuovo servizio

Livello: 2

Sub-contenuto: Autorizzazione, albo e attività delle SGR

Secondo il Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio, emanato con Provvedimento della Banca d'Italia del 19 gennaio 2015, ai fini del rilascio dell'autorizzazione a favore di una società di investimento a capitale fisso riservata a investitori professionali, l'ammontare del capitale sociale minimo iniziale interamente versato è pari ad almeno:

A: cinquecentomila euro

B: un milione di euro

C: cinque milioni di euro

D: due milioni di euro

Livello: 2

Sub-contenuto: Autorizzazione, albo e attività delle SICAV e delle SICAF

Pratico: NO

Secondo l'art. 1 del Testo Unico della Finanza (decreto legislativo n. 58/1998), la società di gestione del risparmio ha la forma giuridica di:

A: società per azioni

B: società in nome collettivo

C: società a responsabilità limitata

D: società cooperativa a responsabilità limitata

Livello: 2

Sub-contenuto: Autorizzazione, albo e attività delle SGR

Pratico: NO

- Ai sensi del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio (provvedimento della Banca d'Italia del 19 gennaio 2015), con riferimento ad una SGR che intende assumere partecipazioni di controllo in una SIM, quale delle seguenti affermazioni è corretta?
  - A: La SGR deve inviare una apposita comunicazione alla Banca d'Italia almeno 60 giorni prima dell'acquisizione della partecipazione
  - B: La SGR deve inviare una apposita comunicazione alla Consob solo nel caso di assunzione diretta del controllo
  - C: La SGR non può acquisire una partecipazione di controllo in una SIM. Essa può acquisire solo partecipazioni in altre SGR, purché non siano partecipazioni di controllo.
  - D: La SGR deve inviare una apposita comunicazione alla Banca d'Italia, corredata dallo statuto e dagli ultimi cinque bilanci approvati della SGR medesima

Livello: 2

Sub-contenuto: Aspetti organizzativi di SGR e SICAV


Pratico: NO

- L'articolo 35-bis del decreto legislativo n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza), relativamente alle Sicav multicomparto, stabilisce che:
  - A: ciascun comparto costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti da quello degli altri comparti
  - B: la costituzione di Sicav multicomparto è autorizzata dal Ministro dell'economia e delle finanze sentita la Consob
  - C: non possono mai essere costituite Sicav multicomparto
  - D: è possibile effettuare qualsivoglia operazione di gestione derogando totalmente o parzialmente agli obblighi di trasparenza nei confronti dei soci

Livello: 2

Sub-contenuto: Autorizzazione, albo e attività delle SICAV e delle SICAF

Pag. 3



- Sì, le partecipazioni nel settore assicurativo sono liberamente assumibili dalle società di gestione del risparmio
- B: No, può acquisire partecipazioni solo in banche e altre società di gestione del risparmio
- C: Sì, ma entro determinati limiti prestabiliti dalla Consob, sentito l'IVASS
- D: No, salva specifica autorizzazione da parte della Consob sentita la Banca d'Italia

Livello: 2

Materia:

Contenuto:

Sub-contenuto: Aspetti organizzativi di SGR e SICAV

Pratico: NO

- 10 Ai sensi del comma 3 dell'art. 57 del TUF (d. lgs. n. 58/1998), la direzione della procedura di liquidazione coatta di una Sicav e tutti gli adempimenti a essa connessi spettano:
  - A: alla Banca d'Italia
  - B: alla Consob
  - C: al Ministero dell'economia e delle finanze
  - D: al Ministero delle finanze e alla Consob congiuntamente

Livello: 1

Sub-contenuto: Provvedimenti ingiuntivi e crisi

Pratico: NO

- 11 Ai sensi del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio (provvedimento della Banca d'Italia del 19 gennaio 2015), una società di gestione UE può operare in Italia senza stabilimento di succursali?
  - A: Sì
  - B: No
  - C: Sì, previa autorizzazione da parte della Banca d'Italia
  - D: No, salvo diversa disposizione da parte della CONSOB

Livello: 1

12

Sub-contenuto: Operatività all'estero

Pratico: NO

- Secondo il Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio (provvedimento della Banca d'Italia del 19 gennaio 2015), la documentazione attestante i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, previsti per gli esponenti aziendali di una SICAV dall'art. 13 del d. lgs. n. 58/1998 (TUF), deve essere conservata presso la società per un periodo di:
  - A: 10 anni dalla data della delibera per la quale è stata utilizzata
  - B: 3 anni dalla data della delibera per la quale è stata utilizzata
  - C: 2 anni dalla data della delibera per la quale è stata utilizzata
  - D: 5 anni dalla data della delibera per la quale è stata utilizzata

Livello: 1

Sub-contenuto: Esponenti aziendali e partecipanti al capitale

Diritto del mercato finanziario e degli intermediari e disciplina dei consulenti finanziari

Gestione collettiva del risparmio

Pratico: NO

Sub-contenuto: Autorizzazione, albo e attività delle SGR

Livello: 2

Materia: Contenuto:

- Ai sensi dell'articolo 35-bis del d. lgs. n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza), quale delle seguenti condizioni è indispensabile a una Sicav ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione alla sua costituzione?
  - A: Il capitale sociale è di ammontare non inferiore a quello determinato in via generale dalla Banca d'Italia
  - B: La denominazione sociale della Sicav contiene l'indicazione di società di investimento collettivo del risparmio
  - C: La sede legale e la direzione generale sono situate nel territorio di un qualunque paese dell'Unione europea
  - D: È adottata la forma di società a responsabilità limitata o in accomandita per azioni

Livello: 2

Sub-contenuto: Prestazione del servizio e commercializzazione

Ai sensi del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio (provvedimento della Banca d'Italia del 19 gennaio 2015), la Banca d'Italia dichiara la decadenza dell'autorizzazione a operare per una società di gestione del risparmio nel caso in cui la società interrompa l'esercizio dell'attività di gestione collettiva per più di:

A: sei mesi

B: un mese

C: una settimana

D: tre mesi

Livello: 2

Sub-contenuto: Autorizzazione, albo e attività delle SGR

Si consideri una SGR che, nell'ambito della prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, intende revocare l'incarico di banca depositaria alla Banca XX. Ai sensi del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio (provvedimento della Banca d'Italia del 19 gennaio 2015), l'incarico di depositario può essere revocato:

- A: in qualsiasi momento
- B: con un preavviso di almeno tre mesi
- C: solo alla scadenza del contratto a tempo determinato con cui è stato conferito l'incarico
- D: con un preavviso di almeno sei mesi

Livello: 2

Sub-contenuto: Prestazione del servizio e commercializzazione

Pratico: SI

Ai sensi del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio (Provvedimento della Banca d'Italia del 19 gennaio 2015), al fine di determinare il requisito patrimoniale, le SGR fanno riferimento alla somma delle attività - come risultante dall'ultimo prospetto contabile approvato - degli OICR e dei fondi pensione, compresi quelli per i quali le SGR hanno delegato la gestione; sono escluse dalla somma le attività degli OICR per le quali le SGR svolgono attività di gestione in qualità di delegato. Sulla parte dell'importo così determinato, che eccede i:

- A: 250 milioni di euro, la SGR calcola un requisito patrimoniale pari allo 0,02 per cento, fino a un massimo di 10 milioni di euro
- B: 500 milioni di euro, la SGR calcola un requisito patrimoniale pari allo 0,02 per cento, fino a un massimo di 50 milioni di euro.
- C: 25 milioni di euro, la SGR calcola un requisito patrimoniale pari allo 2 per cento, fino a un massimo di 5 milioni di euro
- D: 5 milioni di euro, la SGR calcola un requisito patrimoniale pari allo 0,01 per cento, fino a un massimo di 20 milioni di euro

Livello: 1

27

Sub-contenuto: Autorizzazione, albo e attività delle SGR

Pratico: NO

- Ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza), nell'esercizio delle proprie funzioni, il depositario:
  - A: esegue le istruzioni del gestore se non sono contrarie alla legge, al regolamento o alle prescrizioni degli organi di vigilanza
  - B: accerta la legittimità delle operazioni di vendita, emissione, riacquisto, ma non di quelle di rimborso e annullamento delle quote del fondo
  - C: non è tenuto ad accertare che nelle operazioni relative all'Oicr la controprestazione sia rimessa nei termini d'uso
  - D: adempie agli obblighi di custodia degli strumenti finanziari ad esso affidati, ma non alla verifica della proprietà

Livello: 2

Sub-contenuto: Prestazione del servizio e commercializzazione

- B: solo quando, a seguito di una variazione della partecipazione, la sua quota di diritti di voto superi il 3%, anche se ciò non comporta l'acquisizione del controllo della società
- C: quando, a seguito di una variazione della partecipazione, la sua quota dei diritti di voto superi il 5%, anche se ciò non comporta l'acquisizione del controllo della società
- D: prima di qualsiasi operazione di acquisto volta ad aumentare la sua partecipazione

Livello: 1

Sub-contenuto: Esponenti aziendali e partecipanti al capitale

gestiscono FIA:

- A: possono stipulare una polizza assicurativa
- B: nominano un consulente finanziario ad hoc
- C: nominano un comitato rischi
- D: applicano una copertura patrimoniale commisurata alla massa gestita di OICR

Livello: 1

Sub-contenuto: Autorizzazione, albo e attività delle SGR

- proprietà
- C: non può in nessun caso detenere le disponibilità liquide degli Oicr
- adempie agli obblighi di custodia degli strumenti finanziari ad esso affidati e alla verifica della proprietà, ma D: non alla tenuta delle registrazioni degli altri beni

Livello: 2

Sub-contenuto: Prestazione del servizio e commercializzazione

Ai sensi dell'art. 98 della delibera Consob 20307 del 2018, in materia di trasparenza e correttezza nella prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, limitatamente alla gestione di OICVM, i gestori, per ogni OICVM gestito, tenuto conto dei rischi di sostenibilità e degli effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità da essi presi in considerazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 1, lettera a), 3 e 4, del regolamento (UE) 2019/2088, prima di disporre l'esecuzione delle operazioni:

- A: effettuano analisi di tipo quantitativo e qualitativo sul contributo del potenziale investimento alla liquidità dell'OICR gestito
- B: informano, mediante una comunicazione scritta, la Banca d'Italia dei risultati delle analisi che hanno svolto circa l'opportunità delle singole operazioni
- C: trasmettono i risultati delle analisi che hanno svolto circa l'opportunità delle singole operazioni al Ministero dell'Economia e delle Finanze
- D: consultano gli esiti delle analisi che la Consob ha svolto circa il contributo del potenziale investimento ai profili di rischio-rendimento dell'OICR gestito

Livello: 2

Sub-contenuto: Prestazione del servizio e commercializzazione

Pratico: NO

- Ai sensi dell'articolo 38 del d. lgs. n. 38/1998 (Testo Unico della Finanza), quale delle seguenti condizioni deve essere rispettata affinché la costituzione di una Sicav che designa per la gestione del proprio patrimonio un gestore esterno sia autorizzata?
  - A: La sede legale e la direzione generale della società sono situate nel territorio della Repubblica
  - B: È adottata la forma giuridica di società a responsabilità limitata
  - C: Il capitale sociale è di ammontare non inferiore a quello determinato in via generale dalla Consob, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze
  - D: Nello statuto è previsto, come oggetto sociale esclusivo, l'investimento del patrimonio raccolto mediante offerta al pubblico delle proprie azioni e degli altri strumenti finanziari partecipativi previsti dallo statuto stesso

Livello: 2

42

Sub-contenuto: Autorizzazione, albo e attività delle SICAV e delle SICAF

Pratico: NO

- Ai sensi del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio (provvedimento della Banca d'Italia del 19 gennaio 2015), fatto salvo quanto previsto per le "SGR sotto soglia", ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla prestazione del servizio di gestione di FIA, la SGR deve disporre di un ammontare di capitale sociale minimo iniziale:
- A: che non può comprendere conferimenti in natura
- B: ridotto a centomila euro nel caso la SGR intenda svolgere esclusivamente l'attività di gestione di FIA chiusi riservati
- C: pari a dieci milioni di euro, interamente versato
- D: pari a cinquecentomila euro, anche non interamente versato

Livello: 1

Sub-contenuto: Operatività all'estero

Ai sensi dell'articolo 35-bis del d. lgs. n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza), quale delle seguenti condizioni è indispensabile a una Sicav ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione alla sua costituzione?

- A: Adottare la forma di società per azioni
- B: Adottare la forma di società a responsabilità limitata
- C: Adottare la forma di società in accomandita semplice
- D: Adottare la forma di società di persone

Livello: 2

Sub-contenuto: Autorizzazione, albo e attività delle SICAV e delle SICAF

Secondo le disposizione di cui all'articolo 35-octies del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (Testo Unico della Finanza), quale delle seguenti affermazioni, relative alla liquidazione volontaria di una società di investimento a capitale variabile, è corretta?

- A: Il depositario procede al rimborso delle azioni, su istruzione dei liquidatori, nella misura prevista dal bilancio finale di liquidazione
- B: La Banca d'Italia procede al rimborso delle azioni, su istruzioni dell'assemblea ordinaria, nella misura prevista dal bilancio finale di liquidazione
- C: La Banca d'Italia procede al rimborso delle azioni, su istruzioni della Consob, nella misura prevista dal bilancio finale di liquidazione
- D: La Consob procede al rimborso delle azioni, su istruzioni della Banca d'Italia, nella misura prevista dal bilancio finale di liquidazione

Livello: 1

Sub-contenuto: Provvedimenti ingiuntivi e crisi

- Va accertata la permanenza del solo requisito della professionalità B:
- C: No, è facoltativo accertare la permanenza di tali requisiti
- D: Sì, ma solo per le SICAV

Livello: 1

Sub-contenuto: Esponenti aziendali e partecipanti al capitale

58

- I gestori le cui azioni sono quotate su un mercato regolamentato, se appartenenti ad un gruppo bancario, possono non istituire il comitato remunerazioni
- C: I gestori le cui azioni sono quotate su un mercato regolamentato, previa autorizzazione della Consob, possono non istituire il comitato remunerazioni
- D: Tutti i gestori devono in ogni caso istituire il comitato remunerazioni

Livello: 2

Sub-contenuto: Aspetti organizzativi di SGR e SICAV

Diritto del mercato finanziario e degli intermediari e disciplina dei consulenti finanziari

- C: Sì, purché il delegato si assuma una responsabilità illimitata
- D: No, a meno che il delegato non sia una Sicav

Livello: 2

Materia:

Sub-contenuto: Aspetti organizzativi di SGR e SICAV

Diritto del mercato finanziario e degli intermediari e disciplina dei consulenti finanziari

Livello: 2

D:

Materia:

Sub-contenuto: Aspetti organizzativi di SGR e SICAV

Pratico: NO

Sì, purché il loro valore, all'atto della assegnazione, sia pari o superiore a 10.000 euro

A: Sì, sempre

B: Sì, ma solo se l'utile netto medio degli ultimi tre anni della SGR è stato superiore a 10 milioni di euro

C: Sì, ma solo se si tratta di una SGR quotata in un mercato regolamentato

D: No, mai

Livello: 1

Materia:

Sub-contenuto: Esponenti aziendali e partecipanti al capitale

Diritto del mercato finanziario e degli intermediari e disciplina dei consulenti finanziari

e al contenuto del progetto di atto costitutivo e di statuto?

- A: La Banca d'Italia, sentita la Consob
- B: Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob
- C: La Consob, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia
- D: La Banca d'Italia, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze

Livello: 2

Materia:

Sub-contenuto: Autorizzazione, albo e attività delle SICAV e delle SICAF

Secondo la disciplina vigente in materia di organizzazione e procedure degli intermediari che prestano servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio, la remunerazione dei consiglieri non esecutivi è:

- A: di norma fissa, e la remunerazione variabile, ove presente, costituisce una parte non significativa della remunerazione totale
- B: di norma variabile, e la remunerazione fissa, ove presente, costituisce una parte non significativa della remunerazione totale
- C: esclusivamente variabile, con un livello minimo
- D: esclusivamente variabile, con un tetto massimo

Livello: 2

Sub-contenuto: Aspetti organizzativi di SGR e SICAV

Pratico: NO

Ai sensi dell'art. 98 della delibera Consob 20307 del 2018, in materia di trasparenza e correttezza nella prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, limitatamente alla gestione di OICVM, i gestori, per ogni OICVM gestito, tenuto conto dei rischi di sostenibilità e degli effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità da essi presi in considerazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 1, lettera a), 3 e 4, del regolamento (UE) 2019/2088, prima di disporre l'esecuzione delle operazioni:

- A: effettuano analisi di tipo quantitativo e qualitativo sul contributo del potenziale investimento ai profili di rischio-rendimento dell'OICR gestito
- B: informano, mediante una comunicazione scritta, la Consob dei risultati delle analisi che hanno svolto circa l'opportunità delle singole operazioni
- C: consultano gli esiti delle analisi che la Consob ha svolto circa il contributo del potenziale investimento ai profili di rischio-rendimento dell'OICR gestito
- D: trasmettono i risultati delle analisi che hanno svolto circa l'opportunità delle singole operazioni alla Consob

Livello: 2

77

Sub-contenuto: Prestazione del servizio e commercializzazione

Pratico: NO

Ai sensi del comma 1 dell'art. 60 del d. lgs. 58/1998 (TUF), le succursali di società di gestione UE possono aderire a un sistema di indennizzo riconosciuto, limitatamente all'attività svolta in Italia?

- A: Sì, possono farlo al fine di integrare la tutela offerta dal sistema di indennizzo del Paese di origine
- B: Sì, ma solo se autorizzate dalla competente autorità del Paese di origine
- C: No, salvo autorizzazione della Banca d'Italia, sentita la Consob
- D: No, possono farlo solo le succursali di imprese di investimento UE

Livello: 1

Sub-contenuto: Provvedimenti ingiuntivi e crisi

- Secondo la disciplina vigente in materia di organizzazione e procedure degli intermediari che prestano servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio, l'organo con funzione di supervisione strategica
  - A: valuta che il sistema di flussi informativi sia adeguato, completo ed efficace
  - B: attua le politiche aziendali, inclusa la politica di gestione del rischio, definite dall'organo con funzione di supervisione strategica e ne verifica l'adeguatezza e l'efficace implementazione

Pag. 21

- C: cura costantemente l'adeguatezza dell'assetto delle funzioni aziendali e della suddivisione dei compiti e delle responsabilità
- D: definisce i flussi informativi volti ad assicurare agli organi aziendali la conoscenza dei fatti di gestione rilevanti

Livello: 2

Sub-contenuto: Prestazione del servizio e commercializzazione

Pratico: NO

- Una società di gestione del risparmio richiede l'autorizzazione a prestare il servizio di consulenza in materia di investimenti alla Banca d'Italia e presenta, rispettando tutti gli altri requisiti richiesti dall'articolo 34 del d. Igs. n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza), la forma giuridica di società a responsabilità limitata. Otterrà l'autorizzazione?
  - A: No, in quanto occorre la forma di società per azioni
  - B: Sì, in quanto è ammessa anche la forma di società a responsabilità limitata
  - C: Sì, ma la richiesta deve essere presentata alla Consob e non alla Banca d'Italia
  - D: No, in quanto le Sgr non possono svolgere il servizio di consulenza in materia di investimenti

Livello: 2

Sub-contenuto: Aspetti organizzativi di SGR e SICAV

Pratico: SI

- La Beta SICAV ha ricevuto l'autorizzazione ad operare dalla Banca d'Italia in data 2 aprile dell'anno X iniziando da subito lo svolgimento della propria attività. Dal 13 maggio dello stesso anno, tuttavia, la società sospende ogni tipo di operatività. Ai sensi del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio (provvedimento della Banca d'Italia del 19 gennaio 2015), entro quale delle seguenti date la ripresa dell'esercizio dell'attività eviterebbe a Beta di subire la decadenza dell'autorizzazione?
  - A: 5 ottobre dello stesso anno
  - B: 31 dicembre dello stesso anno
  - C: 13 maggio dell'anno successivo
  - D: 2 aprile dell'anno successivo

Livello: 2

Sub-contenuto: Autorizzazione, albo e attività delle SICAV e delle SICAF

Pratico: SI

81

- Ai sensi dell'art. 41-bis del d. lgs. n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza), il primo insediamento di una società di gestione UE nel territorio della Repubblica deve essere:
  - A: preceduto da una comunicazione alla Banca d'Italia e alla Consob da parte dell'autorità competente dello Stato d'origine
- B: preceduto da una comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze
- C: preceduto da una comunicazione alla Banca d'Italia e alla Consob da parte della società stessa
- D: seguito da una comunicazione alla Banca d'Italia e alla Consob da parte dell'autorità competente dello stato d'origine

Livello: 1

Sub-contenuto: Operatività all'estero

Ai sensi del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio (provvedimento della Banca d'Italia del 19 gennaio 2015), il capitale sociale minimo iniziale di una SGR che gestisce fondi comuni di investimento aperti deve essere:

A: almeno un milione di euro

B: uguale a quello previsto dal Codice civile per una società per azioni

C: almeno 385.000 euro

D: il doppio di quello previsto dal Codice civile per una società per azioni

Livello: 2

Sub-contenuto: Aspetti organizzativi di SGR e SICAV

89

- Sì, e la società di gestione del risparmio deve ottenere preventivamente il consenso della SICAV sulla strategia di esecuzione degli ordini adottata ai sensi dell'articolo citato
- B: Sì, previa autorizzazione della Consob
- C: Sì, e la società di gestione del risparmio non deve ottenere preventivamente il consenso della SICAV sulla strategia di esecuzione degli ordini se il patrimonio è inferiore a cinque milioni di euro
- D: No, in nessun caso

Livello: 2

Sub-contenuto: Prestazione del servizio e commercializzazione

Pratico: SI

Diritto del mercato finanziario e degli intermediari e disciplina dei consulenti finanziari

Materia:

50 mila euro A:

B: 5 milioni di euro

C: 10 milioni di euro

D: 100 mila euro

Livello: 2

Sub-contenuto: Autorizzazione, albo e attività delle SGR

Ai sensi dell'art. 97 della delibera Consob 20307 del 2018, in materia di trasparenza e correttezza nella prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, i gestori si astengono da comportamenti che possano pregiudicare gli interessi di un OICR a vantaggio di un altro OICR. Esiste la possibilità di derogare a questa previsione?

- A: Sì, limitatamente alla gestione di FIA italiani riservati nei termini previsti dal regolamento o dai documenti costitutivi del FIA
- B: Sì, se si tratta di un OICR più piccolo
- C: No
- D: Sì, previa specifica autorizzazione della Banca d'Italia

Livello: 2

Sub-contenuto: Prestazione del servizio e commercializzazione

Pratico: NO

95 Un soggetto che svolge funzioni di amministrazione presso una banca, desidera acquistare una partecipazione del 25% in una SGR. Ai sensi del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio (provvedimento della Banca d'Italia del 19 gennaio 2015), egli:

- A: non sarà tenuto a provare il possesso dei requisiti di onorabilità se attesta che non sono intervenute variazioni rispetto all'ultima valutazione di onorabilità effettuata dall'autorità competente in conformità alle disposizioni del predetto Regolamento
- B: dovrà in ogni caso dimostrare il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza in quanto la partecipazione supera il 20%
- dovrà unicamente dimostrare che non possiede altre partecipazioni in società del settore del risparmio gestito
- D: dovrà dimostrare il solo possesso dei requisiti di professionalità

Livello: 2

Sub-contenuto: Esponenti aziendali e partecipanti al capitale

Pratico: SI

96

- Ai sensi dell'art. 105 della delibera Consob 20307/2018, in materia di trasparenza e correttezza nella prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, limitatamente alla gestione di OICVM, nel caso in cui le società di gestione e la SICAV ricevano da un terzo la conferma dell'esecuzione degli ordini di sottoscrizione e di rimborso nei confronti di un investitore, tale conferma deve essere fornita all'investitore al più tardi:
  - A: il primo giorno lavorativo successivo al ricevimento della conferma dal terzo e la conferma di esecuzione contiene, tra l'altro, informazioni relative alla data e all'orario di ricezione dei mezzi di pagamento
  - B: una settimana dopo il ricevimento della conferma dal terzo e la conferma di esecuzione contiene, tra l'altro, informazioni circa la somma totale delle commissioni e delle spese applicate
  - C: il trentesimo giorno successivo al ricevimento della conferma dal terzo e la conferma di esecuzione contiene, tra l'altro, informazioni circa la natura dell'ordine
  - D: il quindicesimo giorno successivo al ricevimento della conferma dal terzo e la conferma di esecuzione contiene, tra l'altro, informazioni circa il numero delle quote o azioni dell'OICR attribuite

Livello: 2

Sub-contenuto: Prestazione del servizio e commercializzazione

Pratico: SI

Materia:

A: può prestare il servizio di gestione di portafogli

B: non può istituire, ma solo gestire, fondi pensione

C: non può prestare il servizio di consulenza in materia di investimenti

D: può prestare il servizio di negoziazione per conto proprio

Livello: 2

Sub-contenuto: Autorizzazione, albo e attività delle SGR

- B: Nel momento in cui sono chiamati a sostituire i membri effettivi del collegio
- C: Non è previsto l'accertamento di tali requisiti per i membri supplenti del collegio sindacale
- D: Nel momento in cui la Consob ne faccia richiesta

Livello: 1

Sub-contenuto: Esponenti aziendali e partecipanti al capitale

Il signor Bianchi, ha investito 100.000 euro in una Sicav, acquistando azioni al portatore al prezzo unitario di 100 euro. Dopo sei mesi dalla data di acquisto (il valore delle azioni della Sicav nel frattempo è sceso a 50 euro cadauna) viene convocata l'assemblea dei soci. Quanti diritti di voto potrà esercitare il signor Bianchi ai sensi dell'articolo 35-quater del d. lgs. n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza)?

A: 1

B: 1.000 C: 2.000

D: 100

Livello: 2

Sub-contenuto: Autorizzazione, albo e attività delle SICAV e delle SICAF

Pratico: SI

Diritto del mercato finanziario e degli intermediari e disciplina dei consulenti finanziari

- A: albo tenuto dalla Banca d'Italia
- B: elenco tenuto dalla Consob e dal Ministro dell'economia e delle finanze
- C: albo tenuto dal Ministro dell'economia e delle finanze
- D: albo tenuto dalla Consob

Livello: 2

Materia:

Sub-contenuto: Autorizzazione, albo e attività delle SGR

Ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza), le Sgr possono operare in uno stato UE senza stabilirvi succursali?

- A: Sì, inviando una comunicazione preventiva alla Banca d'Italia
- B: Sì, ma deve ottenere una specifica autorizzazione da parte della Consob e del Ministro dell'economia e delle finanze
- C: Sì, ma deve ottenere una specifica autorizzazione da parte della Banca d'Italia e della Consob
- D: No, mai

Livello: 1

Sub-contenuto: Operatività all'estero

Pratico: NO

- Secondo la disciplina vigente in materia di organizzazione e procedure degli intermediari che prestano servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio, i membri non esecutivi degli organi con funzione di supervisione strategica del gestore sono considerati 'personale più rilevante'?
  - A: Sì, salvo prova contraria da parte del gestore
  - B: No, lo sono solo l'amministratore delegato e il direttore generale
  - C: No, salvo diversa indicazione della Consob
  - D: Sì, purché siano di numero pari o superiore a quello dei membri esecutivi

Livello: 2

Sub-contenuto: Aspetti organizzativi di SGR e SICAV

Pratico: NO

- La Portfolio S.p.A., società di gestione del risparmio, è stata iscritta nel relativo Albo a far data 2 marzo dell'anno X iniziando da subito lo svolgimento della propria attività. Dal 2 aprile dello stesso anno, tuttavia, la società sospende ogni tipo di operatività. In questa situazione, cosa potrebbe capitare alla Portfolio S.p.A., ai sensi del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio (provvedimento della Banca d'Italia del 19 gennaio 2015)?
  - A: La Banca d'Italia dichiara la decadenza dell'autorizzazione a meno che entro il 2 ottobre dello stesso anno la SGR non abbia ripreso l'attività
  - B: Nulla di particolare, perché la SGR può sospendere per un anno la propria attività senza subire alcun provvedimento da parte delle autorità competenti
  - C: La Consob provvede alla cancellazione della Portfolio S.p.A. dal relativo Albo delle SGR trascorse due settimane dalla sospensione dell'attività
  - D: La Consob cancella la Portfolio S.p.A. dal relativo Albo delle SGR a meno che entro il 2 novembre dello stesso anno la SGR non abbia ripreso l'attività

Livello: 2

Sub-contenuto: Autorizzazione, albo e attività delle SGR

Pratico: SI

- Ai sensi del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio (provvedimento della Banca d'Italia del 19 gennaio 2015), la responsabilità della verifica del possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza degli esponenti aziendali è rimessa:
  - A: all'organo con funzione di supervisione strategica
  - B: alla Consob
  - C: alla Banca d'Italia
  - D: all'organo con funzione di controllo

Livello: 1

Sub-contenuto: Esponenti aziendali e partecipanti al capitale

117 II comma 1 dell'art. 56 del decreto legislativo n. 58/1998 (TUF), stabilisce che:

- A: la Banca d'Italia, di propria iniziativa o su proposta formulata dalla Consob nell'ambito delle sue competenze, può disporre lo scioglimento degli organi con funzione di amministrazione e di controllo delle Sicaf
- B: il Ministero dell'economia e delle finanze può disporre con decreto lo scioglimento degli organi di amministrazione delle Sim
- C: la Consob, su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, può disporre lo scioglimento degli organi di amministrazione e controllo delle società di gestione del risparmio
- D: il Ministero dell'economia e delle finanze può disporre, sentita la Banca d'Italia, lo scioglimento degli organi di amministrazione e controllo delle Sicav

Livello: 1

Sub-contenuto: Provvedimenti ingiuntivi e crisi

Pratico: NO

- Ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza), le partecipazioni in una SGR, per le quali non può essere esercitato il diritto di voto perché detenute da soggetti privi dei dovuti requisiti di onorabilità, sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea?
  - A: Sì
  - B: Solo se gli organi di controllo lo ritengono opportuno
  - C: Solo dopo autorizzazione della Banca d'Italia o della CONSOB
  - D: No

Livello: 1

Sub-contenuto: Esponenti aziendali e partecipanti al capitale

Pratico: NO

- In quale documento sono indicate, secondo quanto previsto dall'articolo 35-quater del d. lgs. n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza), le modalità di determinazione del valore delle azioni e del prezzo di emissione e di rimborso nonché la periodicità con cui le azioni della Sicav possono essere emesse e rimborsate?
  - A: Nello statuto della Sicav
  - B: Nel regolamento della Sgr che gestisce il patrimonio della Sicav
  - C: Nel regolamento sui fondi emanato dalla Banca d'Italia
  - D: Nel regolamento sui fondi emanato dalla Consob

Livello: 2

Sub-contenuto: Autorizzazione, albo e attività delle SICAV e delle SICAF

Pratico: NO

- Si consideri la società di gestione del risparmio Alpha, che non è autorizzata alla prestazione del servizio di gestione di FIA. Un potenziale cliente richiede ad Alpha la prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini. In questo caso, ai sensi dell'art. 33 del d. lgs. n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza), Alpha:
  - A: non può prestare tale servizio in quanto non è autorizzata alla prestazione del servizio di gestione di FIA
  - B: può prestare tale servizio solo se a richiederlo è un cliente professionale
  - C: non può prestare tale servizio in quanto se non svolge da almeno 3 anni il servizio di gestione di portafogli
  - D: può prestare tale servizio se svolge anche il servizio di consulenza in materia di investimenti

Livello: 2

Sub-contenuto: Aspetti organizzativi di SGR e SICAV

Pratico: SI

Secondo l'art. 41-bis del TUF (d. lgs. n. 58/1998), salvo quanto previsto dall'art. 42 dello stesso TUF, le società di gestione UE possono svolgere le attività per le quali sono autorizzate ai sensi delle disposizioni dell'Unione europea nel territorio della Repubblica senza stabilirvi succursali?

- A: Sì, a condizione che la Banca d'Italia e la Consob siano informate dall'autorità competente dello Stato di origine
- B: Sì, a condizione che abbiano ottenuto una specifica autorizzazione da parte della Banca d'Italia e abbiano informato la Consob
- C: No, mai
- D: Sì, purché abbiano effettuato una preventiva comunicazione alla Banca d'Italia

Livello: 1

Sub-contenuto: Operatività all'estero

Pratico: NO

- Ai sensi del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio (provvedimento della Banca d'Italia del 19 gennaio 2015), l'autorizzazione a una società di gestione del risparmio a stabilire succursali in Stati non UE è rilasciata:
  - A: dalla Banca d'Italia entro novanta giorni dalla ricezione della domanda
  - B: dalla Banca d'Italia sentita la CONSOB entro centoventi giorni dalla ricezione della domanda
  - C: dalla CONSOB entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda
  - D: dall'autorità competente del Paese ospitante entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda

Livello: 1

Sub-contenuto: Operatività all'estero

Pratico: NO

- Secondo l'art. 14 del decreto legislativo n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza), i requisiti di onorabilità dei titolari di partecipazioni di controllo nelle società di gestione del risparmio sono determinati:
  - A: dal Ministro dell'Economia e delle Finanze con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la CONSOB
  - B: dalla Banca d'Italia sentita la CONSOB
  - C: dalla CONSOB d'intesa con la Banca d'Italia
  - D: dal Ministero della Giustizia, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB

Livello: 1

Sub-contenuto: Esponenti aziendali e partecipanti al capitale

Pratico: NO

- Il Sig. Bianchi, che detiene una partecipazione di controllo in una banca comunitaria, è un potenziale acquirente di una partecipazione del 25% in Alfa SICAV. Ai sensi del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio (provvedimento della Banca d'Italia del 19 gennaio 2015), entro quale termine il Sig. Bianchi è tenuto a comprovare il possesso del requisito di correttezza?
  - A: Se attesta che non sono intervenute variazioni rispetto all'ultima valutazione di correttezza effettuata dall'autorità competente in conformità alle disposizioni del predetto Regolamento, il Sig. Bianchi è esentato da tale obbligo
  - B: Entro 15 giorni dall'acquisizione della partecipazione in quanto quest'ultima è inferiore al 30%
  - C: Non deve farlo in quanto la partecipazione è inferiore al 30%
  - D: Entro 15 giorni dall'acquisizione della partecipazione in quanto quest'ultima è superiore al 20%

Livello: 1

Sub-contenuto: Esponenti aziendali e partecipanti al capitale

Pag. 33

125 Ai sensi del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio (provvedimento della Banca d'Italia del 19 gennaio 2015), le SGR, le SICAV e le SICAF possono offrire quote di fondi o proprie azioni in Stati non UE? Sì, previa comunicazione alla Banca d'Italia e nel rispetto delle disposizioni vigenti nell'ordinamento del A: Paese ospitante B: L'operatività transfrontaliera in Stati non UE è consentita solo alle SGR, non anche alle SICAV e alle SICAF C: No, in nessun caso D: No, salvo diversa disposizione da parte della CONSOB sentite le competenti autorità dello Stato ospitante Livello: 1 Sub-contenuto: Operatività all'estero Pratico: NO 126 Una SGR ha ottenuto l'autorizzazione a operare il 10 maggio dell'anno X. Il 15 giugno dell'anno successivo non ha ancora iniziato l'attività. Ai sensi del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio (provvedimento della Banca d'Italia del 19 gennaio 2015), quale conseguenza ne deriva? La Banca d'Italia dichiara d'ufficio la decadenza dell'autorizzazione e procede alla cancellazione dall'albo delle SGR B: L'autorizzazione alla SGR verrà sospesa per un periodo non superiore ai 90 giorni C: La Consob procede alla cancellazione della società dall'albo delle SGR D: Nessuna Livello: 2 Sub-contenuto: Autorizzazione, albo e attività delle SGR Pratico: SI 127 Una neocostituita società di gestione del risparmio richiede l'autorizzazione a svolgere il servizio di gestione di portafogli alla Banca d'Italia e presenta, rispettando tutti gli altri requisiti richiesti dall'articolo 34 del d. lgs. n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza), un capitale sociale di 1.120.000 euro. Otterrà l'autorizzazione? A: Sì B: No, in quanto le Sgr non possono svolgere il servizio di gestione di portafogli C: No, in quanto il capitale sociale non è adeguato D: Sì, ma la richiesta deve essere presentata alla Consob e non alla Banca d'Italia Livello: 2 Sub-contenuto: Autorizzazione, albo e attività delle SGR Pratico: SI 128 Ai sensi del comma 1 dell'art. 56 del TUF (d. lgs. 58/1998), qualora in una SICAV siano previste gravi perdite del patrimonio della società, può essere disposta la procedura di: amministrazione straordinaria

B: amministrazione ordinaria

C: revocatoria fallimentare

D: liquidazione coatta amministrativa

Livello: 1

Sub-contenuto: Provvedimenti ingiuntivi e crisi

Secondo il Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio (Provvedimento della Banca d'Italia del 19 gennaio 2015), è possibile che una società di gestione del risparmio (SGR) svolga l'attività di amministrazione di immobili a uso funzionale?

A: Sì, in quanto rientra tra le attività strumentali

B: No, salvo deroga accordata dalla CONSOB e dalla Banca d'Italia

C: Sì, previa autorizzazione di Assogestioni

D: No, mai

Livello: 2

Sub-contenuto: Prestazione del servizio e commercializzazione

Ai sensi dell'articolo 34 del d. lgs. n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza), le operazioni di fusione di società di gestione del risparmio sono autorizzate dalla:

- A: Banca d'Italia sentita la Consob
- B: Consob sentita la Banca d'Italia
- C: Consob, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze
- D: Banca d'Italia, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze

Livello: 2

Sub-contenuto: Autorizzazione, albo e attività delle SGR

Pratico: NO

- Ai sensi dell'articolo 35-decies del d. lgs. n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza), le Sgr che gestiscono i propri patrimoni:
  - A: provvedono, nell'interesse dei partecipanti, all'esercizio dei diritti di voto inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza degli Oicr gestiti, salvo diversa disposizione di legge
  - non possono in nessun caso esercitare i diritti di voto inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza degli
     Oicr gestiti
  - C: si organizzano in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse anche tra i patrimoni gestiti e, solo in situazioni di conflitto di eccezionale gravità, agiscono in modo da assicurare comunque un equo trattamento degli OICR gestiti
  - D: operano nell'interesse dei propri azionisti, anche in deroga al principio di equo trattamento dei fondi gestiti

Livello: 2

135

136

Sub-contenuto: Prestazione del servizio e commercializzazione

Pratico: NO

- Ai sensi del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio (provvedimento della Banca d'Italia del 19 gennaio 2015), fatto salvo quanto previsto per le "SGR sotto soglia", ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla prestazione del servizio di gestione di FIA, la SGR deve disporre di un ammontare di capitale sociale minimo iniziale:
  - A: interamente versato e pari a un milione di euro
  - B: pari a cinque milioni di euro, anche non interamente versato
  - C: pari a cinquecentomila euro, di cui il 5% può essere costituito da conferimenti in natura
  - D: ridotto a un milione di euro nel caso la SGR intenda svolgere esclusivamente l'attività di gestione di FIA chiusi riservati

Livello: 2

Sub-contenuto: Autorizzazione, albo e attività delle SGR

Pratico: NO

- Ai sensi dell'articolo 38 del d. lgs. n. 38/1998 (Testo Unico della Finanza), quale delle seguenti condizioni deve essere rispettata affinché la costituzione di una Sicav che designa per la gestione del proprio patrimonio un gestore esterno sia autorizzata?
  - A: È adottata la forma giuridica di società per azioni
  - B: Nella denominazione sociale è inserita l'espressione "Società di investimento collettivo del risparmio"
  - C: La sede legale e la direzione generale della società sono situate nel territorio di un qualunque Paese dell'Unione europea
  - D: Il capitale sociale è di ammontare non inferiore a quello determinato in via generale dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob

Livello: 2

Sub-contenuto: Autorizzazione, albo e attività delle SICAV e delle SICAF

Diritto del mercato finanziario e degli intermediari e disciplina dei consulenti finanziari

- C: Sì, con provvedimento motivato da un giudice
- D: No, perché ciò violerebbe la legge sulla privacy

Livello: 1

Materia:

Sub-contenuto: Esponenti aziendali e partecipanti al capitale

141	19 (	Ai sensi del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio (provvedimento della Banca d'Italia de 19 gennaio 2015), una società di gestione del risparmio italiana può aprire uffici di rappresentanza in altri Stati UE e in Stati non UE?	
	A:	Sì, e l'apertura di uffici di rappresentanza all'estero è sottoposta alle procedure previste dall'autorità competente del paese ospitante	

- B: Sì, e la SGR comunica tempestivamente alla Consob l'inizio dell'attività dell'ufficio di rappresentanza
- C: No
- D: Solo in Stati UE

Livello: 1

Sub-contenuto: Operatività all'estero

Pratico: NO

- 142 Secondo l'articolo 16 del d. lgs. n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza), nel caso in cui l'influenza esercitata dal titolare di una partecipazione qualificata in una SICAV possa pregiudicarne la sana e prudente gestione, chi può sospendere il diritto di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla società, inerenti alla partecipazione?
  - La Banca d'Italia, anche su proposta della Consob A:
  - B: Il Ministro dell'economia e delle finanze
  - C: La CONSOB, su proposta della Banca d'Italia
  - D: La CONSOB, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze

Livello: 1

Sub-contenuto: Esponenti aziendali e partecipanti al capitale

Pratico: NO

- 143 Ai sensi del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio (Provvedimento della Banca d'Italia del 19 gennaio 2015), l'autorizzazione a operare per una SGR che svolge il servizio di gestione collettiva del risparmio può decadere?
  - Si, se, successivamente all'avvio dell'attività di gestione collettiva, la SGR ne interrompa l'esercizio per più di sei mesi
  - Si, se, successivamente all'avvio dell'attività di gestione collettiva, la SGR ne interrompa l'esercizio per più
  - C: Si, ma solo su intervento della Consob
  - D: No, mai

Livello: 2

Sub-contenuto: Autorizzazione, albo e attività delle SGR

Pratico: SI

- 144 Ai sensi del comma 1 dell'art. 56 del d. lgs. n. 58/1998 (TUF), l'assemblea ordinaria di una società di gestione del risparmio può richiedere lo scioglimento degli organi con funzione di amministrazione e di controllo?
  - A: No, in nessun caso
  - B: Sì, purché autorizzata dalla Consob
  - C: No, a meno che non abbia ottenuto un'autorizzazione della Banca d'Italia
  - D: Sì, previo parere del Ministero dell'economia e delle finanze

Livello: 1

Sub-contenuto: Provvedimenti ingiuntivi e crisi

145	Ai sensi dell'articolo 33 del d. lgs. n. 58/1998 (TUF), può una SGR prestare il servizio accessorio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti, inclusi la custodia e i servizi connessi come la gestione di contante/garanzie reali ed esclusa la funzione di gestione dei conti titoli al livello più elevato?		
	A: Sì, limitatamente alle quote di OICR gestiti		
	B: No, in nessun caso		
	C: Sì, se il valore degli strumenti non è superiore a euro 100.000		
	D: Si, limitatamente ai primi due anni di attività		
	Livello: 2 Sub-contenuto: Autorizzazione, albo e attività delle SGR Pratico: NO		
146	Secondo la disciplina vigente in materia di organizzazione e procedure degli intermediari che prestano servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio, quali tra i seguenti gestori devono necessariamente istituire il comitato remunerazioni?		
	A: I gestori le cui azioni sono quotate su un mercato regolamentato estero		
	B: I gestori le cui azioni non sono quotate su un mercato regolamentato, se appartenenti ad un gruppo bancario		
	C: I gestori le cui azioni non sono quotate su un mercato regolamentato italiano		
	D: I gestori appartenenti ad un gruppo di SIM		
	Livello: 2 Sub-contenuto: Aspetti organizzativi di SGR e SICAV Pratico: NO		
147	Ai sensi del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio (provvedimento della Banca d'Italia del 19 gennaio 2015), la Banca d'Italia dichiara la decadenza dell'autorizzazione a operare se una SICAV non ha iniziato ad operare:		
	A: trascorso un anno dal rilascio dell'autorizzazione		
	B: trascorsi tre mesi dal rilascio dell'autorizzazione		
	C: trascorsi sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione		
	D: trascorsi due mesi dal rilascio dell'autorizzazione		
	Livello: 2 Sub-contenuto: Autorizzazione, albo e attività delle SICAV e delle SICAF Pratico: NO		
148	Ai sensi del comma 1 dell'art. 14 del decreto legislativo n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza), i titolari di partecipazioni che comportano il controllo in una SGR devono possedere requisiti di onorabilità determinati dal Ministro dell'economia e delle finanze. Ai fini dell'applicazione di questo obbligo, si considerano anche le partecipazioni possedute per interposta persona?		
	A: Sì, insieme, tra l'altro, a quelle possedute per il tramite di società fiduciarie		
	B: No, solo quelle possedute per il tramite di società collegate		

Livello: 1

C: D:

Sub-contenuto: Esponenti aziendali e partecipanti al capitale

Sì, ma solo se previsto dallo statuto della SGR

No, solo quelle possedute per il tramite di società controllate

Ai sensi dell'art. 97 della delibera Consob 20307 del 2018, in materia di trasparenza e correttezza nella prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, i gestori assicurano parità di trattamento a tutti gli investitori di uno stesso OICR gestito. Esiste la possibilità di derogare a questa previsione?

- A: Sì, limitatamente alla gestione di FIA italiani riservati nei termini previsti dal regolamento o dai documenti costitutivi del FIA
- B: No
- C: Sì, previa specifica autorizzazione della Consob
- D: Sì, se gli investitori investono meno di centomila euro

Livello: 2

Sub-contenuto: Prestazione del servizio e commercializzazione

Pratico: NO

- Secondo l'articolo 17 del d. lgs. n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza), chi può richiedere agli amministratori degli enti titolari di partecipazioni nelle Sicav e nelle Sicaf, l'indicazione dei soggetti controllanti?
  - A: La Banca d'Italia e la Consob
  - B: Il Ministro dell'economia e delle finanze
  - C: La Banca d'Italia e il Ministro dell'economia e delle finanze
  - D: La Consob e il Ministro dell'economia e delle finanze

Livello: 1

Sub-contenuto: Esponenti aziendali e partecipanti al capitale

Pratico: NO

- Secondo la disciplina vigente in materia di organizzazione e procedure degli intermediari che prestano servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio, i requisiti organizzativi dei gestori sono disciplinati dagli articoli 22, 57, 59 e 60 del:
  - A: Regolamento (UE) 231/2013
  - B: codice civile
  - C: T.U.F.
  - D: T.U.B.

Livello: 2

152

Sub-contenuto: Prestazione del servizio e commercializzazione

Pratico: NO

- Il Sig. Bianchi, che svolge funzioni di direzione e controllo in imprese di investimento italiane e comunitarie, è un potenziale acquirente di una partecipazione del 15% in Alfa SGR. Ai sensi del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio (provvedimento della Banca d'Italia del 19 gennaio 2015), entro quale termine il Sig. Bianchi è tenuto a comprovare il possesso dei requisiti di onorabilità?
  - A: Se attesta che non sono intervenute variazioni rispetto all'ultima valutazione di onorabilità effettuata dall'autorità competente in conformità alle disposizioni del predetto Regolamento, il Sig. Bianchi è esentato da tale obbligo
  - B: Non deve farlo in quanto la partecipazione è inferiore al 20%
  - C: Entro 5 giorni dall'acquisizione della partecipazione in quanto quest'ultima è superiore al 10%
  - D: Entro 30 giorni dall'acquisizione della partecipazione in quanto quest'ultima è inferiore al 20%

Livello: 2

Sub-contenuto: Esponenti aziendali e partecipanti al capitale

Pratico: SI

Ai sensi dell'art. 34 del Testo Unico della Finanza (d. lgs. n. 58/1998), ai fini dell'autorizzazione all'esercizio del servizio di gestione collettiva del risparmio con riferimento sia agli OICVM sia ai FIA, nonché all'esercizio del servizio di gestione di portafogli, del servizio di consulenza in materia di investimenti e del servizio di ricezione e trasmissione di ordini, una società di gestione del risparmio deve, tra l'altro:

- A: possedere un capitale sociale versato di ammontare non inferiore a quello determinato in via generale dalla Banca d'Italia
- B: avere la sede legale o la direzione generale in uno qualunque dei paesi dell'area euro
- C: indicare, nella denominazione sociale le parole "Società di investimento collettivo del risparmio"
- D: essere costituita in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata

Livello: 2

Sub-contenuto: Autorizzazione, albo e attività delle SGR

Pratico: NO

- Ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza), il depositario, nell'esercizio delle proprie funzioni:
  - A: accerta la legittimità delle operazioni di vendita, emissione, riacquisto, rimborso e annullamento delle quote del fondo, nonché la destinazione dei redditi dell'Oicr
  - B: deve eseguire entro cinque giorni le istruzioni impartite dal gestore
  - C: non è tenuto ad accertare la correttezza del calcolo del valore delle parti dell'Oicr
  - D: non è tenuto ad accertare che nelle operazioni relative all'Oicr la controprestazione sia rimessa nei termini d'uso

Livello: 2

Sub-contenuto: Prestazione del servizio e commercializzazione

Pratico: NO

- Ai sensi del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio (provvedimento della Banca d'Italia del 19 gennaio 2015), quale autorità autorizza una società di gestione del risparmio italiana a operare in uno stato non UE senza lo stabilimento di succursali?
  - A: La Banca d'Italia entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda completa
  - B: La Banca d'Italia, sentito il Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro novanta giorni dal ricevimento della domanda completa
  - C: La CONSOB entro trenta giorni dal ricevimento della domanda completa
  - D: La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, entro novanta giorni dal ricevimento della domanda completa

Livello: 1

Sub-contenuto: Operatività all'estero

Pratico: NO

- Ai sensi dell'art. 7-sexies del TUF (d. lgs. n. 58/1998), chi può disporre, in via d'urgenza, ove ricorrano situazioni di pericolo per i mercati, la sospensione degli organi di amministrazione di una Sgr e la nomina di un commissario che ne assume la gestione quando risultino gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie?
  - A: Il Presidente della Consob, sentito il Governatore della Banca d'Italia
  - B: Il Presidente dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati
  - C: Il Ministro dell'economia e delle finanze
  - D: Il Governatore della Banca d'Italia, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze

Livello: 1

Sub-contenuto: Provvedimenti ingiuntivi e crisi

157	Ai sensi del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio (provvedimento della Banca d'Italia
	del 19 gennaio 2015), le SGR sono tenute a rispettare una soglia minima in termini di patrimonio di
	vigilanza?

- A: Sì, e in ogni caso il patrimonio di vigilanza non può essere inferiore all'ammontare del capitale minimo richiesto per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività
- B: Sì, le SGR verificano almeno una volta all'anno il rispetto dei requisiti minimi di patrimonio
- C: No, si tratta di una misura valida solo per le banche
- D: Sì, e la Consob può prevedere, ove la situazione patrimoniale di una SGR lo richieda, l'applicazione di misure di adeguatezza patrimoniale più stringenti rispetto a quelle determinate in via generale

Livello: 2

Sub-contenuto: Aspetti organizzativi di SGR e SICAV

Pratico: NO

- Secondo la disciplina vigente in materia di organizzazione e procedure degli intermediari che prestano servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio, la remunerazione dei componenti dell'organo con funzione di controllo è:
  - A: esclusivamente fissa
  - B: esclusivamente variabile, con un tetto massimo
  - C: prevalentemente fissa e l'eventuale remunerazione variabile è coerente con il conseguimento degli obiettivi legati alle relative funzioni
  - D: prevalentemente variabile e l'eventuale remunerazione fissa è coerente con il conseguimento degli obiettivi legati alle relative funzioni

Livello: 2

Sub-contenuto: Aspetti organizzativi di SGR e SICAV

Pratico: NO

- La Banca Z rinuncia in data odierna all'incarico di banca depositaria del fondo Alpha. Viene pertanto individuata nella Banca Y una nuova banca depositaria alla quale verranno trasferiti i beni del fondo il 22 gennaio del prossimo anno. Ai sensi del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio (provvedimento della Banca d'Italia del 19 gennaio 2015), la rinuncia della Banca Z è:
  - A: sospesa fino al 22 gennaio del prossimo anno
  - B: rigettata in quanto la Banca Y non è disponibile immediatamente
  - C: accettata ed esecutiva a partire dal 31 dicembre dell'anno in corso
  - D: immediatamente accolta in quanto è stata individuata una nuova banca depositaria

Livello: 2

Sub-contenuto: Prestazione del servizio e commercializzazione

Pratico: SI

160 Ai sensi dell'articolo 35-decies del d. lgs. n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza), le Sgr che gestiscono i propri patrimoni:

- assicurano la parità di trattamento nei confronti di tutti i partecipanti a uno stesso Oicr gestito nel rispetto delle condizioni stabilite dalla Consob, sentita la Banca d'Italia, in conformità al diritto dell'Unione europea
- B: non possono in nessun caso esercitare i diritti di voto inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza degli Oicr gestiti
- si organizzano in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse anche tra i patrimoni gestiti e, solo in situazioni di conflitto di eccezionale gravità, agiscono in modo da assicurare comunque un equo trattamento degli OICR gestiti
- non sono tenute a disporre di adeguate risorse e procedure idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi se adottano misure idonee a salvaguardare i diritti dei partecipanti agli Oicr gestiti

Livello: 2

Sub-contenuto: Prestazione del servizio e commercializzazione

Pratico: NO

- 161 Ai sensi dell'articolo 33 del d. lgs. n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza), una società di gestione del risparmio può delegare a soggetti terzi specifiche funzioni inerenti la prestazione del servizio di gestione di portafogli?
  - Sì, e, tra l'altro, la delega è effettuata con modalità tali da evitare lo svuotamento di attività della società stessa
  - B: Sì, con modalità tali da assicurare un congruo ritorno economico ai soci
  - C: No, in quanto ciò porterebbe allo svuotamento di attività della società stessa
  - No, salvo autorizzazione della Consob e della Banca d'Italia, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze

Livello: 2

Sub-contenuto: Aspetti organizzativi di SGR e SICAV

Pratico: NO

- 162 Ai sensi del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio (provvedimento della Banca d'Italia del 19 gennaio 2015), il difetto dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, previsti per gli esponenti aziendali di SICAV e SGR dall'art. 13 del d. lgs. n. 58/1998 (TUF), determina:
  - A: la decadenza dalla carica
  - B: la necessità di rinnovo della carica
  - C: la sospensione dalla carica
  - D: l'interdizione dai pubblici uffici

Livello: 1

163

Sub-contenuto: Esponenti aziendali e partecipanti al capitale

Pratico: NO

- Il fondo comune d'investimento denominato 'XX azionario internazionale' presenta una composizione di portafoglio al 95% azionaria (per un totale di 100.000 azioni ordinarie) e al 5% di liquidità. Sapendo che il NAV del fondo alla data odierna è pari a 200.000.000 di euro e che il fondo è istituito dalla Alpha Sgr e gestito dalla Gamma Sgr, quale delle seguenti affermazioni è vera ai sensi dell'articolo 33 del d. lgs. n. 58/1998 (TUF), in materia di gestione collettiva del risparmio?
  - La Gamma SGR potrà esercitare un massimo di 100.000 diritti di voto nelle sedi spettanti A:
  - B: La Gamma SGR potrà esercitare 190.000 diritti di voto nelle sedi spettanti
  - C: I partecipanti al fondo potranno esercitare nelle sedi spettanti 10.000 diritti di voto
  - D: La Alpha SGR potrà esercitare 200.000 diritti di voto nelle sedi spettanti

Sub-contenuto: Autorizzazione, albo e attività delle SGR

Pratico: SI

Secondo l'articolo 7-sexies del d. Igs. n. 58/1998 (TUF), il Presidente della Consob può disporre, in via d'urgenza, ove ricorrano situazioni di pericolo per i clienti, la sospensione degli organi di amministrazione di una società di gestione del risparmio e la nomina di:

- A: un commissario che dura in carica per un periodo massimo di sessanta giorni
- B: un liquidatore che dura in carica per un periodo massimo di novanta giorni
- un nuovo consiglio di amministrazione, in sostituzione del precedente, che dura in carica per un periodo massimo di novanta giorni
- D: un comitato di gestione che dura in carica per un periodo minimo di novanta giorni

Livello: 1

Sub-contenuto: Provvedimenti ingiuntivi e crisi

Pratico: NO

- Ai sensi dell'articolo 35-bis del d. lgs. n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza), il patrimonio di una medesima Sicav può essere suddiviso in comparti?
  - A: Sì, costituiti esclusivamente da FIA o da OICVM
  - B: No
  - C: Sì, previa autorizzazione della Consob, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze
  - D: Sì, previa autorizzazione del Ministro dell'economia e delle finanze

Livello: 2

166

167

Sub-contenuto: Autorizzazione, albo e attività delle SICAV e delle SICAF

Pratico: NO

Per ottenere l'autorizzazione a prestare il servizio di consulenza in materia di investimenti, ai sensi dell'art. 34 del Testo Unico della Finanza (d. lgs. n. 58/1998), alla società di gestione del risparmio è richiesto, tra l'altro, che:

- A: sia adottata la forma di società per azioni
- B: il capitale sociale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato in via generale dalla Consob, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze
- C: la denominazione sociale contenga le parole "Società di Investimento Collettivo del Risparmio"
- D: se la sede legale e la direzione generale della società sono situate all'estero, abbia almeno 5 filiali in Italia

Livello: 2

Sub-contenuto: Autorizzazione, albo e attività delle SGR

Pratico: NO

- Ai sensi dell'art. 41 del d. lgs. n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza), quale fra le seguenti costituisce condizione necessaria affinché una società di gestione del risparmio italiana possa essere autorizzata a svolgere le attività per le quali è autorizzata in Italia in uno stato non appartenente all'Unione europea?
  - A: L'esistenza di apposite intese di collaborazione tra la Banca d'Italia, la Consob e le competenti autorità dello stato ospitante
  - B: L'esistenza di apposite intese di collaborazione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le competenti autorità dello stato ospitante
  - C: L'esistenza di apposite intese di collaborazione tra l'Associazione bancaria italiana, Assogestioni e le competenti autorità dello stato ospitante
  - D: L'esistenza di apposite intese di collaborazione tra la Banca d'Italia, la Consob e il Ministero dell'economia e delle finanze

Livello: 1

Sub-contenuto: Operatività all'estero

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza), i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza richiesti agli esponenti aziendali di una SICAF sono stabiliti:

- A: dal Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la CONSOB
- B: dalla Banca d'Italia, con regolamento adottato sentita la CONSOB
- C: dal Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato sentito il CICR
- D: dalla CONSOB, con regolamento adottato sentita la Banca d'Italia e il Ministro dell'economia e delle finanze

Livello: 1

Sub-contenuto: Esponenti aziendali e partecipanti al capitale

Ai sensi del comma 1 dell'art. 57 del d. lgs. n. 58/1998 (TUF), chi può disporre la revoca dell'autorizzazione e la liquidazione coatta amministrativa di una Sicav, qualora le perdite previste del patrimonio della società siano di eccezionale gravità?

- A: Il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia o della Consob, con decreto
- B: La Consob, sentita la Banca d'Italia, con decreto
- C: La Banca d'Italia, su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze e della Consob, nell'ambito delle rispettive competenze
- D: La Banca d'Italia, sentita la Consob, mediante circolare

Livello: 1

Sub-contenuto: Provvedimenti ingiuntivi e crisi

Pratico: NO

- Ai sensi del comma 1 dell'art. 56 del d. lgs. 58/1998 (TUF), quale autorità può disporre lo scioglimento degli organi con funzione di amministrazione e di controllo delle SIM?
  - A: La Banca d'Italia, di propria iniziativa o su proposta formulata dalla Consob nell'ambito delle sue competenze
  - B: La CONSOB, sentita la Banca d'Italia
  - C: Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di propria iniziativa o su proposta della CONSOB
  - D: La CONSOB o la Banca d'Italia in base alle rispettive competenze

Livello: 1

Sub-contenuto: Provvedimenti ingiuntivi e crisi

Pratico: NO

- Ai sensi del comma 3 dell'art. 56 del d. lgs. n. 58/1998 (TUF), la direzione della procedura di amministrazione straordinaria di una società di gestione del risparmio e tutti gli adempimenti a essa connessi spettano:
  - A: alla Banca d'Italia
  - B: al Ministro dell'economia e delle finanze
  - C: ad un commissario nominato dal Presidente della Consob
  - D: alla Consob

Livello: 1

Sub-contenuto: Provvedimenti ingiuntivi e crisi

Pratico: NO

- Ai sensi del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio (provvedimento della Banca d'Italia del 19 gennaio 2015), è possibile per una società di gestione del risparmio italiana operare in uno Stato non UE senza stabilirvi succursali?
  - A: Sì, previa autorizzazione della Banca d'Italia, nel rispetto delle disposizioni vigenti nell'ordinamento del paese ospitante
  - B: Sì, previa autorizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nel rispetto delle disposizioni definite dall'Unione Europea
  - C: No, mai
  - D: Sì, previa autorizzazione della CONSOB, nel rispetto delle disposizioni vigenti nell'ordinamento italiano

Livello: 1

Sub-contenuto: Operatività all'estero

Ai sensi dell'articolo 35-bis del d. lgs. n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza), quale soggetto autorizza la costituzione di una Sicav?

- A: La Banca d'Italia sentita la CONSOB
- B: Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob
- C: La Consob, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze
- D: La Consob sentita la Banca d'Italia

Livello: 2

Sub-contenuto: Autorizzazione, albo e attività delle SICAV e delle SICAF

Pratico: NO

In data 20 aprile dell'anno 20XX, la Zeta Sicav è stata iscritta nel relativo Albo con un capitale sociale pari a un milione di euro. Alla fine di aprile del medesimo anno, il capitale sociale risultava pari a 600.000 euro. Quale tra le seguenti fattispecie può prospettarsi ai sensi dell'articolo 35-octies del d. lgs. n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza)?

- A: Lo scioglimento della società se il capitale sociale non tornerà almeno a un milione di euro entro luglio dello stesso anno
- B: Lo scioglimento della società se il capitale sociale non tornerà almeno a tre milioni di euro entro la metà di maggio dello stesso anno
- C: Lo scioglimento della società entro la fine di maggio dello stesso anno
- D: Lo scioglimento della società se il capitale sociale non tornerà almeno a due milioni di euro entro la fine di aprile dell'anno successivo

Livello: 2

Sub-contenuto: Autorizzazione, albo e attività delle SICAV e delle SICAF

Pratico: SI

- Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza), con riferimento agli esponenti aziendali di una Sicav, chi individua le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata?
  - A: Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob
  - B: La Banca d'Italia, con circolare adottata sentita la Consob
  - C: La Consob, con regolamento adottato sentito il Ministro dell'economia e delle finanze
  - D: Il collegio sindacale della società, previa autorizzazione della Consob

Livello: 1

Sub-contenuto: Esponenti aziendali e partecipanti al capitale

Pratico: NO

- Secondo l'art. 1 del Testo Unico della Finanza (decreto legislativo n. 58/1998), la società di gestione del risparmio è la società:
  - A: per azioni con sede legale e direzione generale in Italia, autorizzata a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio
  - B: a responsabilità limitata, con sede legale e direzione generale in Italia, autorizzata a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio
  - C: per azioni, con sede legale in Italia, autorizzata a prestare il servizio di collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente
  - D: in nome collettivo, con direzione generale in Italia, autorizzata a prestare tutti i servizi e le attività di investimento

Livello: 2

Sub-contenuto: Autorizzazione, albo e attività delle SGR

Ai sensi dell'articolo 7-sexies del TUF (d. lgs. n. 58/1998), è possibile procedere alla sospensione degli organi amministrativi di una società di gestione del risparmio?

- A: Sì, è il Presidente della Consob che dispone il provvedimento di sospensione, sentito il Governatore della Banca d'Italia
- B: Sì. Il provvedimento di sospensione è disposto dal Presidente della Consob sentito il Ministro dell'economia e delle finanze
- C: Sì. Il Governatore della Banca d'Italia dispone il provvedimento di sospensione sentito il presidente della Consob e il Ministro dell'economia e delle finanze
- D: Sì. Il provvedimento di sospensione è disposto dalla Banca d'Italia, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze

Livello: 1

Sub-contenuto: Provvedimenti ingiuntivi e crisi

Pag. 48

184 La Zeta S.r.l. e la Erre S.r.l., con un capitale sociale versato rispettivamente di euro 50.000 e 800.000, decidono di fondersi per offrire il servizio di consulenza in materia di investimenti. Limitando l'analisi al capitale sociale versato, la società risultante dalla fusione potrà ottenere l'autorizzazione all'esercizio di tale servizio in qualità di società di gestione del risparmio, ai sensi dell'art. 34 del d. lgs. n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza)?

- A: No, in nessun caso
- B: Sì, la Consob può autorizzare
- C: No, a meno che la società non si trasformi in S.p.A.
- D: Sì, il Ministro dell'economia e delle finanze può autorizzare

Livello: 2

Sub-contenuto: Autorizzazione, albo e attività delle SGR

Pratico: SI

185 Ai sensi dell'articolo 35-quater del d. Igs. n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza), le azioni al portatore di una Sicav:

- A: attribuiscono un solo voto per ogni socio
- B: attribuiscono un voto per ciascun lotto minimo posseduto, il cui ammontare è stabilito dallo statuto della società medesima
- C: non attribuiscono alcun diritto di voto
- D: attribuiscono un voto per ogni azione posseduta

Livello: 2

Sub-contenuto: Autorizzazione, albo e attività delle SICAV e delle SICAF

Pratico: NO

- 186 Secondo la disciplina vigente in materia di organizzazione e procedure degli intermediari che prestano servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio, l'attuazione delle politiche aziendali e la rilevazione delle irregolarità nella gestione spettano:
  - la prima all'organo con funzione di gestione e la seconda all'organo con funzione di controllo A:
  - B: la prima all'organo con funzione di supervisione strategica e la seconda alla Consob
  - C: la prima all'organo con funzione di gestione e la seconda all'organo con funzione di supervisione strategica
  - D: entrambe all'organo con funzione di supervisione strategica

Livello: 2

Sub-contenuto: Aspetti organizzativi di SGR e SICAV

Pratico: NO

- 187 Secondo il comma 2 dell'art. 57 del TUF (d. lgs. n. 58/1998), il commissario, nominato ai sensi dell'art. 7-sexies dello stesso TUF per la gestione di una Sicav, può presentare un'istanza motivata di richiesta di liquidazione coatta amministrativa della società?
  - A: Sì, sempre
  - B: No, mai
  - C: No, a meno che non abbia avuto una specifica autorizzazione della Consob
  - D: Sì, ma previa autorizzazione della Banca d'Italia

Livello: 1

Sub-contenuto: Provvedimenti ingiuntivi e crisi

- A: un milione di euro e permane tale per un periodo di sessanta giorni la società si scioglie
- B: cinquecentomila euro e permane tale per un periodi di venti giorni la società si scioglie
- C: tre milioni di euro e permane tale per un periodo di novanta giorni la società si scioglie
- D: un milione di euro e permane tale per un periodo di 10 giorni la società si scioglie

Livello: 2

Materia:

Sub-contenuto: Autorizzazione, albo e attività delle SICAV e delle SICAF

Materia:

B: No, la legge lo vieta

C: Sì, sempre

D: No, salvo autorizzazione della Banca d'Italia, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze

Livello: 2

Sub-contenuto: Autorizzazione, albo e attività delle SICAV e delle SICAF

- non può comprendere conferimenti in natura
- B: deve essere almeno pari a cinque milioni di euro
- C: deve essere almeno pari a dieci milioni di euro e può essere anche non interamente versato
- D: può comprendere conferimenti in natura limitatamente all'1% del capitale

Livello: 2

Sub-contenuto: Autorizzazione, albo e attività delle SGR

Diritto del mercato finanziario e degli intermediari e disciplina dei consulenti finanziari

- C: non deve essere inferiore a trecentomila euro
- D: non deve essere inferiore a quello determinato in via generale dal Ministro dell'economia e delle finanze

Livello: 2

Materia:

Sub-contenuto: Autorizzazione, albo e attività delle SICAV e delle SICAF

Una SGR, in base all'articolo 33 del d. lgs. n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza), può istituire e gestire fondi pensione?

A: Sì

B: Solo se possiede un capitale di almeno 385.000 euro

C: No, mai

D: Solo se possiede un capitale di almeno 8 milioni di euro

Livello: 1

Sub-contenuto: Operatività all'estero

- riguardano:
  - A: sia la componente fissa sia quella variabile della remunerazione
  - B: la componente fissa, ma non quella variabile, della remunerazione
  - C: la componente variabile, ma non quella fissa, della remunerazione
  - D: sempre la componente fissa, e, solo su richiesta della Consob e della Banca d'Italia, quella variabile, della remunerazione

Sub-contenuto: Aspetti organizzativi di SGR e SICAV

Ai sensi del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio (provvedimento della Banca d'Italia del 19 gennaio 2015), nel caso di una SGR italiana che intende gestire OICR in uno Stato UE mediante insediamento di una succursale, quale autorità italiana riceve la comunicazione preventiva da parte della SGR?

- A: La Banca d'Italia, che notifica le informazioni ricevute all'autorità competente del paese ospitante entro 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione
- B: Non occorre inviare nessuna comunicazione in quanto si tratta di uno Stato UE
- C: La Consob, mediante provvedimento congiunto con la Banca d'Italia, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione
- D: Il Ministero dell'Economia e delle Finanze entro 15 giorni dalla data di ricezione della comunicazione

Livello: 1

Sub-contenuto: Operatività all'estero

degli ordini di negoziazione, un GEFIA può eseguire gli ordini di un FIA aggregandoli a ordini di un altro FIA?

- Sì, purché, tra l'altro, sia ragionevole attendersi che l'aggregazione degli ordini non vada nel complesso a A: discapito di uno dei FIA i cui ordini sono aggregati
- B. No, in nessun caso
- C: Sì, previa autorizzazione della Consob, sentita la Banca d'Italia
- D: Sì, ma solo se il valore degli ordini è inferiore a un milione di euro

Livello: 2

Sub-contenuto: Prestazione del servizio e commercializzazione

Pratico: SI

B: Sì, se ciò è deliberato a maggioranza assoluta dall'assemblea straordinaria

C: Sì, sempre

D: Sì, entro un massimo dei 2/3 del capitale sottoscritto

Livello: 2

Materia:

Sub-contenuto: Autorizzazione, albo e attività delle SICAV e delle SICAF

La Beta Sicav, iscritta nel relativo Albo da un paio d'anni, sta attraversando un periodo di grave crisi finanziaria. Al fine di affrontare e superare tale situazione, l'assemblea della società delibera un piano di sostenimento della quotazione del prezzo che prevede l'acquisto di un pacchetto di proprie azioni. Entro quale ammontare massimo sarà possibile procedere in tal senso, a norma dell'articolo 35-quater del d. lgs. n. 58/1998 (TUF)?

- A: Per un ammontare pari a zero, poiché l'operazione è contraria alle disposizioni del richiamato TUF
- B: Per un ammontare non eccedente un milione di euro
- C: Per un ammontare massimo non inferiore alla capitalizzazione di mercato della società
- D: Per un ammontare massimo pari alla metà del capitale sociale

Livello: 2

Sub-contenuto: Autorizzazione, albo e attività delle SICAV e delle SICAF

Pratico: SI

Secondo l'art. 1 del Testo Unico della Finanza (decreto legislativo n. 58/1998), per "Oicr aperto" si intende un organismo di investimento collettivo del risparmio i cui partecipanti hanno il diritto di chiedere il rimborso delle quote o azioni a valere sul patrimonio dello stesso secondo le modalità e con la frequenza previste:

- A: dal regolamento, dallo statuto e dalla documentazione d'offerta dell'Oicr
- B: da un regolamento del Ministero dell'economia e delle finanze
- C: da un regolamento Consob
- D: da un regolamento adottato dalla Banca d'Italia d'intesa con la Consob

Livello: 2

Sub-contenuto: Autorizzazione, albo e attività delle SGR

Pratico: NO

226

- In data 3 gennaio dell'anno X, la Beta SGR ha ottenuto l'autorizzazione a svolgere il servizio di gestione collettiva del risparmio e ha dato avvio, in pari data, alla attività di gestione. Ai sensi del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio (provvedimento della Banca d'Italia del 19 gennaio 2015), entro quale data la SGR deve comunicare l'inizio dell'attività di gestione?
- A: Il 2 febbraio dell'anno X, alla Banca d'Italia
- B: Il 3 giugno dell'anno X, alla Banca d'Italia
- C: Il 3 gennaio dell'anno successivo, alla Consob
- D: Il 28 febbraio dell'anno X, alla Banca d'Italia e alla Consob

Livello: 2

Sub-contenuto: Autorizzazione, albo e attività delle SGR

Pratico: SI

- Ai sensi del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio (provvedimento della Banca d'Italia del 19 gennaio 2015), una società di gestione del risparmio può acquisire una partecipazione di controllo in un'altra società di gestione del risparmio?
  - A: Sì, inviando almeno 60 giorni prima dell'acquisizione della partecipazione un'apposita comunicazione alla Banca d'Italia
  - B: No, perché si tratta di una partecipazione di controllo
  - C: Sì, ma solo tramite l'adesione a sindacati di voto e comunicandolo tempestivamente alla Consob
  - D: No, le società di gestione del risparmio possono acquisire partecipazioni di controllo solo in società che operano in settori non finanziari

Livello: 2

Sub-contenuto: Aspetti organizzativi di SGR e SICAV

Diritto del mercato finanziario e degli intermediari e disciplina dei consulenti finanziari

Pag. 59

Gestione collettiva del risparmio

Materia:

Contenuto:

Sub-contenuto: Autorizzazione, albo e attività delle SGR

Ai sensi dell'articolo 34 del d. lgs. n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza), la Banca d'Italia, sentita la Consob, autorizza una Sgr all'esercizio del servizio di gestione collettiva del risparmio con riferimento sia agli OICVM sia ai FIA, nonché all'esercizio del servizio di gestione di portafogli, del servizio di consulenza in materia di investimenti e del servizio di ricezione e trasmissione di ordini, quando, tra l'altro:

- A: è garantita la sana e prudente gestione
- B: è adottata la forma di società in accomandita per azioni o di società a responsabilità limitata
- C: la sede legale sia situata in uno qualunque dei Paesi dell'area euro
- D: il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato in via generale dal Ministero dell'economia e delle finanze

Livello: 2

Sub-contenuto: Autorizzazione, albo e attività delle SGR

Pratico: NO

- Secondo la disciplina vigente in materia di organizzazione e procedure degli intermediari che prestano servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio, l'organo con funzione di gestione:
  - A: attua le politiche aziendali, inclusa la politica di gestione del rischio, definite dall'organo con funzione di supervisione strategica e ne verifica l'adeguatezza e l'efficace implementazione
  - B: valuta che il sistema di flussi informativi sia adeguato, completo ed efficace
  - C: individua gli obiettivi e le strategie del gestore, definendo le politiche aziendali e quelle del sistema di gestione del rischio e ne valuta periodicamente la corretta attuazione e la coerenza con l'evoluzione dell'attività
  - D: approva la struttura organizzativa, ivi inclusa l'attribuzione di compiti e responsabilità, le procedure aziendali e le funzioni di controllo e ne valuta periodicamente l'adeguatezza

Livello: 2

Sub-contenuto: Aspetti organizzativi di SGR e SICAV

Pratico: NO

- Ai sensi del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio (provvedimento della Banca d'Italia del 19 gennaio 2015), quale delle seguenti informazioni devono essere fornite alla Banca d'Italia da parte di una società di gestione del risparmio che intenda gestire OICR mediante insediamento di una succursale in uno Stato UE?
  - A: Il programma di attività, nonché, in caso di SGR che gestiscono OICVM, i sistemi di gestione dei rischi
  - B: Il numero di sedi di attività, in ogni caso non superiore a cinque, in cui la succursale si articola
  - C: Il nome dell'autorità competente per il settore del risparmio gestito dello Stato in cui la SGR intende insediare la succursale
  - D: Il nome di ogni dipendente addetto alla gestione della clientela

Livello: 1

Sub-contenuto: Operatività all'estero

Pratico: NO

- In base all'articolo 41 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (Testo Unico della Finanza), le società di gestione del risparmio possono operare:
  - A: in uno stato UE, anche senza stabilimento di succursali
  - B: solo in Italia
  - C: in qualsiasi stato membro dell'Unione europea, purché vi stabilisca almeno due succursali
  - D: in uno stato non UE, liberamente, secondo il principio di mutuo riconoscimento

Livello: 1

Sub-contenuto: Operatività all'estero

- c: individua gli obiettivi e le strategie del gestore, definendo le politiche aziendali e quelle del sistema di gestione del rischio
- D: approva la struttura organizzativa, le procedure aziendali e le funzioni di controllo e ne valuta periodicamente l'adeguatezza

Livello: 2

Sub-contenuto: Aspetti organizzativi di SGR e SICAV

Secondo quanto previsto dall'articolo 35-octies del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo Unico della Finanza), il bilancio di liquidazione di una SICAV è sottoposto al giudizio del:

- A: soggetto incaricato della revisione legale dei conti ed è pubblicato sui quotidiani indicati nello statuto
- B: consiglio di amministrazione ed è pubblicato su almeno un quotidiano a maggior diffusione nazionale riconosciuto dalla Banca d'Italia
- C: collegio sindacale ed è pubblicato su almeno dieci quotidiani a tiratura nazionale
- D: soggetto incaricato della revisione legale dei conti ed è pubblicato esclusivamente sul sito internet della società

Livello: 1

Sub-contenuto: Provvedimenti ingiuntivi e crisi

Pratico: NO

- Ai sensi dell'articolo 35-decies del d. lgs. n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza), le Sgr che gestiscono i propri patrimoni:
  - A: si organizzano in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse anche tra i patrimoni gestiti e, in situazioni di conflitto, agiscono in modo da assicurare comunque un equo trattamento degli Oicr gestiti
  - B: non possono in nessun caso esercitare i diritti di voto inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza degli Oicr gestiti
  - C: non sono tenute a disporre di adeguate risorse e procedure idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi se adottano misure idonee a salvaguardare i diritti dei partecipanti agli Oicr gestiti
  - D: operano nell'interesse dei propri azionisti, anche in deroga al principio di equo trattamento dei fondi gestiti

Livello: 2

Sub-contenuto: Aspetti organizzativi di SGR e SICAV

Pratico: NO

- Ai sensi dell'art. 100 della delibera Consob 20307 del 2018, in materia di trasparenza e correttezza nella prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, il GEFIA riesamina la sua politica di esecuzione:
  - A: ogni anno
  - B: una volta al trimestre
  - C: ogni mese
  - D: ogni settimana

Livello: 2

Sub-contenuto: Prestazione del servizio e commercializzazione

Pratico: SI

243

- Ai sensi del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio (provvedimento della Banca d'Italia del 19 gennaio 2015), fatto salvo quanto previsto per le "SGR sotto soglia", ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla prestazione congiunta del servizio di gestione di OICVM e di FIA, la società di gestione del risparmio dispone di un:
  - A: ammontare di capitale sociale minimo iniziale, interamente versato, di almeno un milione di euro
  - B: capitale sociale iniziale, interamente versato, di almeno cinquantamila euro
  - C: un ammontare di capitale sociale minimo iniziale, anche non interamente versato, di almeno centomila euro
  - D: un capitale sociale iniziale di almeno cinque milioni di euro

Livello: 2

Sub-contenuto: Autorizzazione, albo e attività delle SGR

Secondo la disciplina vigente in materia di organizzazione e procedure degli intermediari che prestano servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio, la remunerazione del personale delle funzioni aziendali di controllo è:

- A: prevalentemente fissa e l'eventuale remunerazione variabile è coerente con il conseguimento degli obiettivi legati alle relative funzioni
- B: esclusivamente variabile
- C: esclusivamente fissa
- D: prevalentemente variabile e l'eventuale remunerazione fissa è coerente con il conseguimento degli obiettivi legati alle relative funzioni

Livello: 2

Sub-contenuto: Aspetti organizzativi di SGR e SICAV

Pratico: NO

- Ai sensi del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio (provvedimento della Banca d'Italia del 19 gennaio 2015), dopo aver ottenuto l'autorizzazione a operare, una SGR deve comunicare l'inizio della sua operatività?
  - A: Sì, alla Banca d'Italia
  - B: Sì, alla Consob e alla Banca d'Italia, entro tre mesi dall'avvio della stessa
  - C: Sì, alla Consob
  - D: No, è automatico e pertanto implicitamente dedotto che ottenuta l'autorizzazione la SGR inizi a operare

Livello: 2

Sub-contenuto: Autorizzazione, albo e attività delle SGR

Pratico: NO

- Secondo la disciplina vigente in materia di organizzazione e procedure degli intermediari che prestano servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio, la remunerazione dei consiglieri non esecutivi può contenere una parte variabile?
  - A: Sì, ma, ove presente, la remunerazione variabile costituisce una parte non significativa della remunerazione totale
  - B: No, la remunerazione dei consiglieri esecutivi è esclusivamente fissa
  - C: Sì, la remunerazione dei consiglieri non esecutivi può essere anche esclusivamente variabile
  - D: No, solo la remunerazione dei componenti dell'organo con funzione di controllo può essere variabile

Livello: 2

Sub-contenuto: Aspetti organizzativi di SGR e SICAV

Pratico: NO

- Ai sensi dell'art. 98 della delibera Consob 20307 del 2018, in materia di trasparenza e correttezza nella prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, i gestori sono tenuti a conservare la documentazione inerente alla prestazione del servizio di gestione collettiva?
  - A: Sì, conservano la documentazione da cui devono risultare le analisi realizzate, le strategie deliberate e i controlli effettuati
  - B: Sì, ma solo se il regolamento e lo statuto dell'OICR gestito lo prevedono
  - C: Solo se la Consob lo richiede
  - D: Sì, ma solo per i FIA italiani riservati e per almeno dieci anni

Livello: 2

Sub-contenuto: Prestazione del servizio e commercializzazione

Per ottenere l'autorizzazione a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio con riferimento sia agli OICVM sia ai FIA, ai sensi dell'art. 34 del Testo Unico della Finanza (d. lgs. n. 58/1998), alla società di gestione del risparmio è richiesto, tra l'altro, che:

A: la denominazione sociale contenga le parole "Società di Gestione del Risparmio"

B: sia adottata la forma di società in accomandita semplice o di società a responsabilità limitata

C: se la sede legale e la direzione generale della società sono situate all'estero, abbia almeno 5 filiali in Italia

D: la denominazione sociale contenga le parole "Società di Investimento Collettivo del Risparmio"

Livello: 2

Sub-contenuto: Autorizzazione, albo e attività delle SGR

Ai sensi dell'articolo 41 del d. lgs. n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza), una società di gestione del risparmio può operare in uno Stato UE?

A: Sì, anche senza stabilirvi succursali, inviando una comunicazione preventiva alla Banca d'Italia

B: Sì, purché vi stabilisca una succursale

C: Sì, previa autorizzazione del Ministro dell'economia e delle finanze

D: No, una Sgr italiana non può in nessun caso operare in uno stato UE

Livello: 1

Sub-contenuto: Operatività all'estero

A: 500.000 euro

B: 1.000.000 di euroC: 3.000.000 di euro

D: 2.000.000 di euro

Livello: 1

Sub-contenuto: Operatività all'estero

nella prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, il GEFIA deve controllare l'efficacia delle sue disposizioni e della sua politica in materia di esecuzione degli ordini?

- A: Sì, periodicamente, per individuarne le carenze e rimediarvi, laddove appropriato
- B: Sì, se gli investitori che rappresentino più del 50% del patrimonio gestito lo richiedono
- C: Sì, su richiesta della Consob, per individuare eventuali carenze e porvi rimedio
- D: Sì, se il FIA gestito rientra nella categoria dei "Grandi FIA" elaborata dalla Consob

Livello: 2

Sub-contenuto: Prestazione del servizio e commercializzazione

Pratico: SI

Ai sensi del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio (provvedimento della Banca d'Italia del 19 gennaio 2015), nel caso di un FIA aperto, la commissione di performance è calcolata moltiplicando l'entità percentuale prevista per:

- A: il minor ammontare tra il valore complessivo netto del fondo dell'ultimo giorno del periodo cui si riferisce la performance e il valore complessivo netto medio del fondo nel periodo cui si riferisce la performance
- B: il maggior ammontare tra il valore complessivo netto medio del fondo nell'ultima settimana del periodo cui si riferisce la performance e il valore complessivo netto medio del fondo nell'ultimo mese del periodo cui si riferisce la performance
- C: il minor ammontare tra il valore complessivo netto del fondo dell'ultimo giorno del periodo cui si riferisce la performance e il valore complessivo netto medio del fondo nell'ultimo mese del periodo cui si riferisce la performance
- D: il maggior ammontare tra il valore complessivo netto del fondo dell'ultimo giorno del periodo cui si riferisce la performance e il valore complessivo netto medio del fondo nel periodo cui si riferisce la performance

Livello: 2

Sub-contenuto: Prestazione del servizio e commercializzazione

Pratico: SI

Cosa stabilisce il Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio (provvedimento della Banca d'Italia del 19 gennaio 2015) nel caso in cui una società di gestione del risparmio (SGR) acquisisca una partecipazione in una società di intermediazione mobiliare?

- A: La SGR deve comunicare l'avvenuto acquisto alla Banca d'Italia
- B: Non è possibile che una SGR acquisisca una partecipazione in una SIM
- C: La SGR deve richiedere la preventiva autorizzazione all'acquisto alla CONSOB
- D: La SGR deve comunicare l'avvenuto acquisto alla Banca d'Italia e al Ministero dello Sviluppo Economico solo se trattasi di partecipazione di controllo

Livello: 2

266

Sub-contenuto: Aspetti organizzativi di SGR e SICAV

Pratico: NO

- Il Sig. Rossi intende acquisire una partecipazione pari al 5% del capitale sociale della Beta SICAV. Ai sensi del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio (provvedimento della Banca d'Italia del 19 gennaio 2015), e considerando che il Sig. Rossi non è già socio di Beta SICAV, la partecipazione in questione può essere definita "qualificata"?
- A: No, a meno che essa non dia luogo al controllo di Beta SICAV o alla possibilità di esercitare un'influenza notevole sulla società
- B: Sì, in ogni caso
- C: Sicuramente no, in quanto la quota del capitale sociale che il Sig. Rossi intende acquistare è troppo bassa
- D: Sì, purché si tratti di una SICAV "sotto soglia"

Livello: 2

Sub-contenuto: Esponenti aziendali e partecipanti al capitale

Pratico: SI

- A: cura costantemente l'adeguatezza dell'assetto delle funzioni aziendali e della suddivisione dei compiti e delle responsabilità
- B: individua gli obiettivi e le strategie dell'intermediario, definendo le politiche aziendali e quelle del sistema di gestione del rischio
- C: dispone dei poteri necessari al pieno ed efficace assolvimento dell'obbligo di rilevare le irregolarità nella gestione
- D: valuta che il sistema di flussi informativi sia adeguato, completo ed efficace

Livello: 2

Sub-contenuto: Prestazione del servizio e commercializzazione

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza), il difetto di idoneità degli esponenti aziendali di una società di gestione del risparmio determina:

A: la decadenza dalla carica

B: una sanzione pecuniaria stabilita dalla CONSOB

C: la sospensione dalla carica da uno a quattro mesi

D: la sospensione dalla carica da uno a dodici mesi

Livello: 1

Sub-contenuto: Esponenti aziendali e partecipanti al capitale

Ai sensi del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio (provvedimento della Banca d'Italia del 19 gennaio 2015), se una società di gestione del risparmio ha interrotto l'esercizio dell'attività di gestione collettiva da nove mesi, ne consegue che:

A: la Banca d'Italia dichiara decaduta l'autorizzazione a operare

B: la società deve tempestivamente procedere a fondersi con un'altra SGR o con una SICAV/SICAF

C: la società deve procedere entro tre mesi alla liquidazione volontaria

D: la Consob deve dichiarare la liquidazione coatta amministrativa della società

Livello: 2

Sub-contenuto: Autorizzazione, albo e attività delle SGR

Diritto del mercato finanziario e degli intermediari e disciplina dei consulenti finanziari

- B: una autorizzazione adottata con provvedimento congiunto dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalla Banca d'Italia
- C: una autorizzazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze
- D: una notifica al Ministro dell'economia e delle finanze da parte dell'autorità dello Stato di origine dell'OICVM

Livello: 2

Materia:

Sub-contenuto: Prestazione del servizio e commercializzazione

Diritto del mercato finanziario e degli intermediari e disciplina dei consulenti finanziari

- B: Sì, in base ad uno specifico provvedimento adottato dalla Consob al ricorrere di determinate circostanze
- C: No, mai
- D: No, salvo il caso in cui l'avvio della procedura non sia disposto dalla Banca d'Italia con un provvedimento adottato sentita la Consob

Livello: 1

Materia:

Sub-contenuto: Provvedimenti ingiuntivi e crisi